

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

240 / 2023 del 16/08/2023

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA DI CURA ANCELLE DELLA CARITA' - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA DI CURA ANCELLE DELLA CARITA' - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 399/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda; la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere

effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con la Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona, nota prot. 16964 del 31.07.2023;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Cremona (CR) o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità, sono di seguito descritte:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Cremona (CR). E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno

in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;

- La Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgono anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità nelle more del perfezionamento della convenzione. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità riconosce ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Fondazione Teresa Camplani per la Casa di Cura Ancelle della Carità, con sede in Cremona (CR), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell'ASST di Cremona (CR), o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità nelle more del perfezionamento della convenzione, con possibilità di effettuare il rinnovo dell'accordo tramite scambio di idonea corrispondenza, entro 60 giorni

antecedenti alla scadenza;

3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Cremona (CR) o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità, sono di seguito descritte:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Cremona (CR). E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'Istituto e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2023 e successivi sul seguente conto n. 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2, la Fondazione Casa di Cura Ancelle della Carità riconosce ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;

7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Cremona di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia
Giuseppe Maria Sechi

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €48.00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI	
	TRA	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con	
	sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto	
	rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore,	
	nella sua qualità di Direttore Generale	
	E	
	Fondazione Teresa Camplani con sede legale in Via Moretto 33 Brescia	
	(Bs), C.F./P.IVA 03372480982, per la Casa di Cura Ancelle della Carità con	
	sede in Via Aselli 14 Cremona (Cr), in atto rappresentata dal Dott. Fabio	
	Russo quale Direttore Generale, (di seguito per brevità Fondazione CdC	
	Ancelle),	
	PREMESSO CHE	
	che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo	
	prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti	
	letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto	
	Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere	
	formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS,	
	DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di	
	eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di	
	tale requisito è coordinata da AREU.	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al	
	miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
		Pagina 1 di 9

	La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	con il SSR, quali ad esempio Fondazione CdC Ancelle accusino	
	problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo	
	(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Cremona o	
	altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da	
	parte della Fondazione CdC Ancelle, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	La Fondazione CdC Ancelle si impegna a attivare una propria équipe	
	sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in	
	ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie	
	non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione CdC Ancelle	
	che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione	
	clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria	
	del DEA dell'ASST di Cremona.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione	
	CdC Ancelle decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo	
	che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non	
		Pagina 3 di 9

	può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione CdC Ancelle al	
	momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di	
	indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per	
	un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro	
	trasporto sanitario, la Fondazione CdC Ancelle può richiedere alla SOREU	
	l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere	
	a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le	
	contingenti attività di soccorso nel territorio.	
	La Fondazione CdC Ancelle predispone un allegato tecnico con le	
	caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti),	
	specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o	
	esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-	
	acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Fondazione	
	CdC Ancelle mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott.	
	Vittorio Marchetti di cui ai recapiti telefonici 030/37091 e, quale referente	
	sanitario, il Dott. Silvano Prestini di cui al recapito telefonico 0372 / 535739.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la	
	Fondazione CdC Ancelle riconosce ad AREU un costo pari a €	
	7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come	
	rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Fondazione	
	CdC Ancelle riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto	
	Pagina 4 di 9	

	il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla	
	SOREU.	
	La Fondazione CdC Ancelle riconosce sin da ora che i costi sopra esposti	
	si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura	
	effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente,	
	fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente	
	territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà	
	disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed	
	Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze	
	territoriali.	
	La Fondazione CdC Ancelle si impegna a versare quanto indicato ai	
	capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della	
	fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco	
	aziendale VHY8035 e la pec relativa alla fattura elettronica	
	contabilita.bs@pec.ancelle.it.	
	I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da	
	AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra	
	le parti contraenti.	
		Pagina 5 di 9

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2026, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione CdC Ancelle nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – Fondazione CdC Ancelle ancellecremona@pec.ancelle.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Fondazione CdC Ancelle, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Fondazione CdC

Ancelle.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come
disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal

Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione CDC Ancelle rappresentata dal Direttore Generale Dott.

Fabio Russo.

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla

competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal

Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione CDC Ancelle rappresentata dal Direttore Generale Dott.

Fabio Russo.

ALLEGATO TECNICO

	A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE
--	------------------------------------

	Fondazione Teresa Camplani Ancelle della Carità di Cremona
--	--

	RELAZIONE SANITARIA SULLE CARATTERISTICHE DELLA CASA DI CURA
--	--

ANCELLE DELLA CARITA' DI CREMONA

	La Casa di Cura Ancelle della Carità sita in cremona, Via Aselli, 14 è
--	--

	una struttura sanitaria che ha:
--	---------------------------------

	1) 79 posti letto accreditati a contratto dei quali 46 sono di
--	--

	Riabilitazione Specialistica, 28 di Riabilitazione Generale
--	---

	Geriatrica, 5 di Riabilitazione di Mantenimento e 1 di Attività
--	---

	Ambulatoriale ad Alta Complessità.
--	------------------------------------

	2) 12 posti letto di Cure Palliative e 1 posto letto di Day Hospital.
--	---

	E' presente, inoltre, un poliambulatorio, accreditato per varie
--	---

	specialità, che svolge l'attività dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 sino
--	---

	alle ore 18,00; una Unità Operativa di Radiologia Diagnostica per
--	---

	immagini che svolte la sua attività dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
--	--

	alle ore 18,00 e un Servizio di Medicina di Laboratorio con punto di
--	--

	prelievo contiguo.
--	--------------------

	La struttura non è dotata di P.S., ma dispone di un servizio di guardia
--	---

	medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per
--	---

	eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della
--	---

	struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei
--	--

	pazienti dalla Casa di Cura alla Struttura Ospedaliera.
--	---